

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 339 DEL 24/11/2016

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE D'UFFICIO DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DI SOCIETÀ DI CAPITALI AI SENSI DELL'ART. 2490 CODICE CIVILE - ANNO 2016 (I DETERMINA)

IL DIRIGENTE

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e il D.Lgs. n. 23 del 15.02.2010;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate la Delibera n. 101/2014 con la quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Visto l'art. 2490 del codice civile, ultimo comma, secondo cui, qualora il liquidatore di una società di capitali non depositi il bilancio di esercizio per oltre tre anni consecutivi, la società è cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese con gli effetti previsti dall'art. 2495;

Ritenuto opportuno effettuare controlli relativi all'omesso deposito del bilancio relativamente agli esercizi 2011 – 2012 – 2013 - 2014 dato il tenore letterale della norma (le società devono aver omesso il deposito del bilancio per "oltre" tre anni);

Ricordato che il Giudice del Registro, a suo tempo informato circa i primi procedimenti d'ufficio attivati e le relative istruttorie svolte (prot. n. 509 del 9.1.2008), ha ritenuto che il conservatore provveda alla cancellazione con propria determinazione delle società per le quali sia stata accertata l'esistenza dei presupposti indicati dalla norma in oggetto, non essendo riconducibile il provvedimento d'ufficio di cui all'art. 2490 al genus "iscrizioni d'ufficio" disciplinato dall'art. 2190 (prot. n. 1541 del 25.1.2008);

Ricordato che in seguito ai controlli attivati anche per il tramite della società consortile di informatica, è stato possibile stilare l'elenco delle società di capitale (società a responsabilità limitata e società per azioni, escluse le cooperative), che risultano in liquidazione da una data antecedente a quella dell'omesso deposito considerato dall'art. 2490 cc., e verificato che tali società non hanno depositato i bilanci di esercizio per gli anni 2011 – 2012 – 2013 - 2014;

Accertato che l'elenco di società di cui al punto precedente è stato anche pubblicato sul sito della Camera di Commercio allo scopo di dare ampia diffusione alle procedure attivate dal Registro delle Imprese;

Preso atto che per le società come sopra individuate è stato comunicato al liquidatore, mediante posta elettronica certificata o raccomandata a/r presso la sede della società o presso l'indirizzo del liquidatore, il preavviso di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2490 con assegnazione di un termine di 15 giorni durante i quali è possibile effettuare, in alternativa:

- il deposito dei bilanci di esercizio 2011 – 2012 – 2013 - 2014;
- il deposito del bilancio finale di liquidazione e dell'istanza di cancellazione della società dal Registro delle Imprese;
- il deposito di una memoria a firma del liquidatore, in cui sono esposte le ragioni per le quali si chiede l'interruzione del procedimento d'ufficio di cancellazione (ad es. perché vi sono ancora attività/passività da liquidare; perché la società, pur inattiva, è tuttora titolare di quote di partecipazioni in società o di immobili; perché la società è coinvolta in un giudizio pendente ecc.);

Verificato, che per le società riportate in allegato, come a fianco di ciascuna posizione indicato, la notifica di avvio del procedimento è regolarmente pervenuta al liquidatore (tramite posta elettronica certificata o tramite A/R), ma lo stesso non ha effettuato alcuno degli adempimenti richiesti dall'ufficio che avrebbero potuto dar luogo all'interruzione del procedimento;

Verificato, comunque, che in tutti i casi riportati nell'allegato, oltre a sussistere le condizioni di cui all'art. 2490, non risultano depositate né la chiusura della liquidazione, né la conseguente istanza di cancellazione della società;

Ritenuto che, stante la perdurante inattività delle posizioni in esame, non sia proficuo ed economico l'avvio di ulteriori verifiche d'ufficio finalizzate all'accertamento di eventuali violazioni amministrative, in particolare considerato che l'inerzia delle società non consente di capire se l'omesso deposito dei bilanci sia riconducibile alla pura omissione dell'adempimento amministrativo nei termini prescritti, o piuttosto, come appare assai più probabile, alla mancata predisposizione del bilancio ovvero alla mancata approvazione della bozza di bilancio da parte dell'organo assembleare;

DETERMINA

1.-di cancellare dal Registro delle Imprese le società elencate in allegato (che è parte integrante del presente documento), per le quali a margine è riportato l'esito delle notifiche;

2.- di dare indicazione all'ufficio Registro Imprese affinché provveda alla pubblicazione sul sito della Camera di Commercio, sezione Registro Imprese, dell'elenco delle società cancellate ai sensi dell'art. 2490 u.c. del C.C. ;

3.- di dare, altresì, indicazione affinché il Registro Imprese provveda a comunicare sia all'ufficio camerale per il diritto annuale, sia all'Agenzia delle Entrate per opportuna conoscenza l'elenco delle società cancellate.

IL DIRIGENTE

(dr.ssa Alessandra Bruni)

IL DIRIGENTE
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente